



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 155 del 2025, proposto da

Comune di Colmurano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Calzolaio, Manuel Formica e Stefano Torregiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonella Rota, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Marche - Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione, Regione Marche - Settore Istruzione, Innovazione Sociale, I Commissione Consiliare Permanente del Consiglio Regionale - Assemblea Legislativa Marche, Affari Istituzionali, Cultura, Istruzione, Programmazione e Bilancio, CAL - Consiglio delle Autonomie Locali, non costituiti in giudizio;

Ministero dell'Istruzione e del Merito, USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, Istituto di Istruzione Omnicomprensivo "A. Gentili - V. Tortoreto", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Ancona, domiciliataria *ex lege* in Ancona, corso Mazzini, 55;

Comune di San Ginesio, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio Natali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Provincia di Macerata, Comune di Loro Piceno, Comune di Urbisaglia, Comune di Ripe San Ginesio, Comune di Mogliano, Unione Montana dei Monti Azzurri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dei seguenti atti e provvedimenti:

1) Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 2052 del 30.12.2024, avente ad oggetto: "Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026 ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, e del decreto interministeriale n. 127/2023", inclusi tutti i relativi allegati, con cui è stata approvata la programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa della Regione Marche per l'a.s. 2025/2026, pubblicata sul sito norme.marche.it in data 31.12.2024 e nel B.U.R. n. 3 del 10.01.2025, nella parte in cui ha stabilito la organizzazione della rete scolastica e in particolare laddove ha disposto l'accorpamento dell'Istituto Omnicomprensivo "Gentili-Tortoreto" di San Ginesio con l'Istituto Comprensivo "Colmurano" di Colmurano;

- 2) Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Marche n. 2016 del 23.12.2024, avente ad oggetto: “Richiesta di parere alla Commissione Consiliare competente e al CAL sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026 ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs n. 112/1998, dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2022, e del decreto interministeriale n. 127/2023”, inclusi tutti i relativi allegati;
- 3) Provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, nota prot. n. 1627758 del 30.12.2024, avente ad oggetto: “Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2025/2026, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 112/1998, dell'art. 19, comma 5-ter del decreto-legge n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111/2011 e del decreto interministeriale n. 127/2023. Deliberazione della Giunta regionale n. 2016 del 23 dicembre 2024. Presa d'atto dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e considerazioni”;
- 4) Parere dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, nota al prot. regionale n. 162700 del 30.12.2024, allo stato non conosciuto e con riserva di motivi aggiunti;
- 5) Decreto n. 6 del 9.01.2025 dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche con cui sono stati recepiti nel Sistema Informativo (SIDI) del MIM, a decorrere dal 1° settembre 2025 gli interventi di variazione della rete scolastica come indicati negli allegati A, B, e D del Programma della rete scolastica e dell'offerta formativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2052/2024;
- 6) Parere n. 226/24 della competente Commissione Consiliare avente ad oggetto: “Richiesta di parere alla Commissione Consiliare competente e al CAL sullo schema di deliberazione avente ad oggetto: Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026 ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, e del decreto interministeriale n. 127/2023”, espresso nella seduta straordinaria n. 190 del 30.12.2024;
- 7) Parere n. 66/2024 del Consiglio Autonomie Locali (CAL), avente ad oggetto “Deliberazione della Giunta regionale n. 2016/2024: «Programmazione della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026 ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 112/1998, dell'art. 19 comma 5 ter del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. 111/2011, e del decreto interministeriale n. 127/2023»”, di cui alla nota prot. 9330 del 30.12.2024;
- 8) Delibera di Consiglio Comunale del Comune di San Ginesio n. 29 del 03.10.2024, avente ad oggetto: “Programmazione della rete scolastica provinciale e regionale per l'anno scolastico 2025/2026 ai sensi del d.lgs. 31/03/1998, n. 112”;
- 9) ogni altro atto o provvedimento precedente e/o successivo, comunque connesso o presupposto ai provvedimenti qui impugnati, anche se non noto o non menzionato nel presente ricorso, nei limiti dell'interesse specificato nel presente atto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, del Ministero dell'Istruzione e del Merito, del Comune di San Ginesio, dell'USR - Ufficio Scolastico Regionale per le Marche e dell'Istituto di Istruzione Omnicomprensivo "A. Gentili - V. Tortoreto”;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- il presente ricorso ha ad oggetto la richiesta di annullamento degli atti con cui l'Amministrazione regionale, nell'ambito del programma di dimensionamento della rete scolastica e dell'offerta formativa per l'a.s. 2025/2026, ha disposto l'accorpamento dell'Istituto Omnicomprensivo "Gentili-Tortoreto" di San Ginesio con l'Istituto Comprensivo "Colmurano" di Colmurano;
- parte ricorrente lamenta che gli atti che hanno preceduto l'adozione della DGR n. 2052/2024 e che sono scesi nel merito delle valutazioni inerenti alla programmazione scolastica per l'a.s. 2025/2026 (si vedano il parere della Provincia di Macerata espresso nella Delibera di Consiglio provinciale n. 29/2024, le conclusioni del tavolo interistituzionale del 13.12.2024, la Deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana dei Monti Azzurri n. 1 del 2.1.2025 e le posizioni contrarie espresse dai Comuni di Colmurano, Loro Piceno e Urbisaglia), non hanno mai espresso sostegno alla ipotesi di accorpamento dell'IC di Colmurano con l'IO di San Ginesio (ipotesi che sarebbe frutto di una proposta unilaterale del solo Comune di San Ginesio, mai accettata dagli altri), bensì, al contrario, hanno sempre individuato precise ed evidenti criticità connesse alla percorribilità di tale opzione, proponendo invece l'accorpamento dell'IC di Colmurano con l'IC di Mogliano;
- assume che la DGR n. 2052/2024 sarebbe stata adottata in totale violazione delle norme sulla programmazione scolastica nella Regione Marche e in assenza di concertazione e di coinvolgimento di tutti i soggetti coinvolti;
- il ricorrente si duole, inoltre, del fatto che provvedimenti impugnati si porrebbero in contrasto con la disciplina normativa, anche di carattere regolamentare vigente, e con gli stessi criteri di determinazione a cui la Regione si è autovincolata, i quali prevedono la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei Comuni montani, di concentrare preferibilmente il dimensionamento sulle istituzioni scolastiche di II ciclo (DGR n. 1209/2024, all. A) e di accedere, solo in ipotesi eccezionali (cfr. art. 2 DPR n. 233/1998), alla possibilità di creazione di istituti di carattere omnicomprensivo, ossia con scuole di ogni ordine e grado; nel caso di specie, invece, nei gravati provvedimenti non sarebbe stata spesa alcuna reale motivazione sulle ragioni dell'accorpamento, né sulle ragioni di discostamento dalle posizioni emerse e dalle proposte formulate in sede istruttoria;
- assume che, al contrario, la motivazione dell'accorpamento sarebbe da rinvenire esclusivamente nel sottodimensionamento della popolazione residente e scolastica, unico criterio a cui l'Amministrazione sembra avere dato valenza, laddove la programmazione scolastica regionale dovrebbe essere elaborata sulla base delle esigenze effettive del singolo territorio, ponendo particolare attenzione ai Comuni montani, come Colmurano e Loro Piceno, e prendendo in considerazione aspetti come l'effettività del servizio erogato dalla struttura scolastica e la capacità di soddisfare le esigenze della popolazione locale;

Ritenuto che le doglianze di parte ricorrente circa le carenze motivazionali sopra evidenziate appaiano *prima facie* condivisibili, dal momento che dalla lettura degli atti gravati non emergono chiaramente le ragioni per le quali si sia deciso per l'accorpamento dell'Istituto comprensivo di Colmurano con l'Istituto comprensivo di San Ginesio né si comprende il motivo per il quale sia stata abbandonata la scelta dell'accorpamento con l'Istituto comprensivo di Mogliano, inizialmente valutata come preferibile;

Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti affinché la Regione Marche, alla luce di quanto sopra esposto e delle doglianze contenute in ricorso, effettui un approfondito riesame, che tenga conto di tutti i criteri dettati per il dimensionamento della rete scolastica, nonché delle effettive condizioni organizzative, orografiche, economiche e socioculturali delle autonomie scolastiche incise e delle realtà territoriali in cui esse si collocano, dandone adeguatamente contezza in motivazione; al predetto adempimento la Regione dovrà provvedere nel termine di 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento, previo confronto con gli Enti coinvolti ove necessario;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Seconda) accoglie la suindicata istanza di concessione di misure cautelari nei sensi e nei termini indicati in motivazione e fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 10 luglio 2025.

Compensa le spese di questa fase del giudizio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:

Renata Emma Ianigro, Presidente

Giovanni Ruiu, Consigliere

Simona De Mattia, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Simona De Mattia

IL PRESIDENTE
Renata Emma Ianigro

IL SEGRETARIO